

**CONTRATTO INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA DEL COMUNE DI
BIELLA-ANNUALITA' ECONOMICA 2015**

Premesso che:

- A) in data 25/03/2016 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale area della dirigenza del Comune di Biella, per l'annualità economica 2015;
- B) il collegio dei revisori in data 12/04/2016 ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art 40 bis comma 1 del D.lgs 165/2001) e dell'art. 4 comma 3 del CCNL del 22/01/2004;
- C) la Giunta Comunale con deliberazione n. 134 del 18/04/2016 ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del C.C.D.I.;

In data **02 maggio 2016** nella sede del Comune di Biella ha avuto luogo l'incontro tra

Delegazione trattante di parte pubblica , nella persona del Presidente

Dr. COTUGNO Gianfranco - Segretario GeneraleF.to.....

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di

.....F.to.....CGIL

.....F.to.....CISL

.....F.to.....UIL

.....F.to.....CSA

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato contratto collettivo decentrato integrativo del personale area della dirigenza del Comune di Biella per l'annualità economica 2015.

IPOTESI DI ACCORDO

**CONTRATTO INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA DEL COMUNE DI
BIELLA-ANNUALITA' ECONOMICA 2015**

Il giorno **25 marzo 2016**, presso la sede del Comune a seguito le parti negoziali composte da:

Delegazione di parte pubblica

Dr. COTUGNO Gianfranco Segretario Generale.....F.to.....

Organizzazioni sindacali territoriali nelle persone di :

.....F.to.....C.G.I.L.

.....F.to.....C.I.S.L.

.....F.to.....U.I.L.

.....F.to.....C.S.A.

- sottoscrivono l'allegata ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo personale dirigente per l'annualità economica 2015

Art. 1

Vigenza e campo di applicazione

Il presente CCDI disciplina l'annualità economica 2015 ed è da considerarsi integrativo al CCDI area dirigenza triennio normativo 2013/2015.

Art. 2

Ripartizione Fondo retribuzione di posizione e risultato

Le parti prendono atto:

- del fondo retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2015, costituito con determinazione del Servizio Risorse Umane n. 585 del 17/12/2015, sulla base delle direttive formulate dalla Giunta Comunale con deliberazione n.ro 355 del 26/10/2015, rilevando che lo stesso è pari ad € **311.119,34** oltre € **1.500,00** per i compensi relativi al recupero ICI, ed € **35.000,00** per i compensi incentivanti relativi alla progettazione, art. 92 D.lgs. 163/2006;
- che il suddetto è stato costituito applicando le riduzioni previste l'art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010 così come modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013;
- che a seguito della suddetta riduzione si rende necessario stabilire ridefinire le modalità di utilizzo delle risorse del fondo tra retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti;

Premesso quanto sopra le parti concordano:

- ❖ che il fondo retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, verrà utilizzato per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti a tempo indeterminato e dei Dirigenti a tempo determinato (assunti ai sensi dell'art 110 comma 1 del TUEL)
- ❖ che il suddetto fondo verrà così ripartito:

Retribuzione di posizione **85% del totale fondo retribuzione di posizione e risultato** *(escluse quota incentivo ICI e quota progettazione)*

Retribuzione di risultato **15% del totale fondo retribuzione di posizione e risultato** *(escluse quota incentivo ICI e quota progettazione)*

Quota incentivi Ufficio ICI (*)

Quota progettazione art. 92 D.lgs. 163/2006 (*)

(*) *Trattasi di somme presunte, gli eventuali risparmi sulle stesse saranno considerati economie di bilancio*

Le parti danno atto, inoltre:

- che per il personale a tempo determinato, l'eventuale "Indennità ad Personam", di cui all'art. 110 comma 3 del TUEL e dell'art. 58 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, non graverà sul fondo e troverà copertura con risorse aggiuntive del Bilancio.
- che il presente accordo si rinnoverà, tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto integrativo.